



Comune di Cavarzere
Città Metropolitana di Venezia

COPIA

Delibera N. 68
Del 31-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DEL C.4BIS DELL'ART. 17 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N.380 COME MODIFICATO DALL'ART.10 COMMA 1, LETTERA H) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020 N.76«Oggetto»
---------	--

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio alle ore 12:00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NOME	CARICA	Presente/Assente	
Avv. TOMMASI HENRI	SINDACO	Presente«Seduta_assente01 »	
FONTOLAN PAOLO	VICE SINDACO	Presente«Seduta_assente01 »	
CROCCO HEIDI	ASSESSORE	Presente«Seduta_assente01 »	
FREZZATO CINZIA	ASSESSORE	Assente«Seduta_assente01 »	
ORLANDIN ANDREA	ASSESSORE	Presente«Seduta_assente01 »	
PAPARELLA CATIA	ASSESSORE	Assente«Seduta_assente01 »	
	TOTALE	PRESENTI 4	ASSENTI 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa GIUSEPPA CHIRICO.

Il Sig. Avv. TOMMASI HENRI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la determinazione degli oneri di urbanizzazione e del contributo relativo al costo di costruzione nel Comune di Cavarzere è regolata da:

- deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 06.03.1986;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 06.03.1986;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 27.03.1986;
- deliberazione di Giunta Comunale n.769 del 12.09.1992;
- deliberazione di Giunta Comunale n.763 del 12.09.1992;
- deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 10.02.2007;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 27.11.2019;

Dato atto che l'art. 10, comma 1, lettera h), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 ha modificato il c.4bis dell'Art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" stabilisce:

Art. 17) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; (si vedano ora l'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 e l'articolo 2135 del codice civile)

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale.

(lettera modificata dall'art. 54, comma 2, lett. d), legge n. 221 del 2015)

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) (ora il riferimento corretto dovrebbe essere all'art. 3, comma 1, lettera b) e all'art. 6-bis - n.d.r.), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

Dato atto che in data 26.06.2020 è stato illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico Preliminare alla Variante n.5 al Piano degli Interventi che tra gli effetti attesi prevede “un miglioramento e un recupero del patrimonio edilizio esistente”;

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione incentivare al massimo gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione e nel contempo rilanciare l'attività edilizia sul territorio anche a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19;

Ritenuto che per tale scopo si possa procedere ad un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione, aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla norma citata con un ulteriore 80% con la conseguente completa esenzione dello stesso;

Considerato che la diminuzione di introito, valutati i dati degli anni precedenti sulla tipologia degli interventi in oggetto soggetti al versamento contributo di costruzione, può ipotizzarsi nel 12% delle pratiche edilizie pari a circa euro 6.000,00;

Visto il D.P.R. 6.06.2001, n. 380 “*Testo unico in materia edilizia*” e s.m.i.;

Vista :

- la legge regionale 27.06.1985 n.61 “ *norme per l'assetto e l'uso del territorio*” e s.m.i.;
- la legge regionale 23.04.2004, n.11 “*norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*” e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espressi dai Responsabili del Servizio interessati, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del d.lgs. n. 267/2000;

Atteso che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

DELIBERA

1. **di stabilire** che le suddette premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di adottare** in forza del c.4bis dell'Art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera h), del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, una ulteriore riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione di un ulteriore del 80% oltre al 20% già previsto dalla norma, per un totale del 100% con conseguente esenzione dello stesso fino al 31/12/2021;
3. **di dare atto** che la diminuzione di introito, valutati i dati degli anni precedenti sulla tipologia degli interventi in oggetto soggetti al versamento contributo di costruzione, può ipotizzarsi nel 12% delle pratiche edilizie pari a circa euro 6.000,00;
4. **di stabilire** che la riduzione aggiuntiva non si applica ai procedimenti in accertamento di conformità di cui all'Art.36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380;
5. **di stabilire** che quanto approvato con il presente provvedimento è immediatamente applicabile anche ai procedimenti in corso anche considerando i termini di cui all'Art.37 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23;
6. **di dare atto** che la presente delibera sarà sottoposta per l'approvazione al prossimo Consiglio Comunale;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.33/2013, all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" ed altresì nella sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio;
8. **di dare atto** che la pubblicazione dell'atto all'albo on - line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali";

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e dell'art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche l'insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo:
di Regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 31-07-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Pugina Federico

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e dell'art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche l'insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di

convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo:
di Regolarita' contabile: Favorevole

Lì, 31-07-2020

Il Dirigente del Settore
F.to GIROTTA LUIGI MARIA

La suesposta proposta viene approvata dalla Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. 267/2000.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. TOMMASI HENRI

IL Segretario Comunale
F.to «Firmato»Dott.ssa Giuseppa CHIRICO

N. reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Si certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all'albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to BARDELLE BARBARA

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

CAVARZERE,

IL Segretario Comunale
